Numero della proposta
54

305

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato Minervini

nella tornata del 10. Marzo 1868.

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

2. 4. 6.

Uffizi che non l'ammettono

1. 3. 7. 8. 9.

Data della lettura alla Camera

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

Tornata del 21 Marzo 1868

Come controprogetto alla presente legge ed in appoggio dell'ordine del giorno già da me proposto per la reiezione della legge, senza passarsi alla discussione degli articoli, deposito alla Banca della Presidenza —

1.° Legge di economia

2.° Sospensione di talune tasse e tassa transitoria per cinque anni

3.° Misure transitorie in luogo della legge di tasse di bollo e di registro —

Progetti ammessi a lettura, e ~~che~~ chiedo la parola per svolgerli

Essi sono inseriti dalla pag. 1.a alla 25.a dell'unito opuscolo —

Luigi Minervini Deputato

Reposta 1[illegible]

PER

L' ORDINAMENTO DELLO STATO

E

PER LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZATO

PROPOSTE

del Deputato Luigi Minervini

14 febbraio 1868

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI ANTONIO METITIERO
Vico Maiorani ai Gerolomini n.° 9, p.° p.°

1868

PER

L'ORDINAMENTO DELLO STATO

PROPOSTA

del Deputato Luigi Minervini

AVVERTENZA

Dopo *sette anni*, (ed ora correndo anche il periodo dell'ottavo anno) il Parlamento deve dare norma perchè il Ministero più non perdurasse sulla via, la quale ha compromesso l'onore, la sicurezza, la finanza e l'avvenire del paese.

È inutile occuparsi del bilancio 1869, senza che prima non si desse opera, e per legge, a quegli ordinamenti indispensabili, senza dei quali, il bilancio del 1869 non sarebbe, che un *fac-simile* dei precedenti, e per conseguente un passo dippiù sospinto verso la catastrofe, che vuolsi scongiurare.

Laonde mosso da coteste considerazioni, ho stimato di proporre uno schema di disposizioni, le quali valessero a dare norma costituzionale-economica e finanziaria all'ordinamento dello Stato.

Mi riserbo svolgere codesta mia proposta innanzi alla Camera; e dirò che l'esame in iscorcio dello stato in che sono le pubbliche amministrazioni, e l'esame delle tante leggi e regolamenti per sette anni imposti al paese, basteranno a legittimare la mia proposta attuale, alla quale richiamo l'attenzione della Camera.

PROPOSTA

Art. 1. Il Ministro delle finanze dovrà presentare fra il termine improrogabile di un mese la legge sulla contabilità dello stato nel senso di un libro maestro e a doppia scrittura, che riunisca e comprenda l'introito e l'esito dello stato.

Art. 2. Il Ministero, fra il termine improrogabile di due mesi presenterà i novelli organici per ogni ramo, sotto la duplice veduta della economia e della semplificazione e del dicentramento.

Art. 3. Sono dichiarate di urgenza e da discutersi innanti ogni altra legge quelle sulla responsabilità ministeriale, e sulla incompatibilità parlamentare, indicando le riforme utili e necessarie per la legge elettorale.

Art. 4. Fra un mese, dalla data di questa legge, ciascun ministro dovrà presentare alla Camera lo stato degl'impiegati del ramo cui presiede, indicandone *la età—la patria—il grado* e *lo stipendio che avevano nel 1860* e l'attuale—la loro dimora :—e per i messi in *disponibilità ed in aspettativa ed al ritiro, segnarne l'epoca e le ragioni.*

Art. 5. Codesto lavoro sarà presentato al Parlamento, ed una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, ne farà lo esame, e ne farà relazione al rispettivo ramo del Parlamento.

Art. 6. Di ogni spesa segnata nel bilancio presuntivo, dal 1869 in poi, *(e salva la verificazione dei consuntivi precedenti)* dovrà darsi la giustificazione, documentata con bilancio consuntivo.

Art. 7. Nessuna nuova o maggiore spesa potrà essere proposta, se prima il Ministro proponente non l'avesse discussa in pieno consiglio dei Ministri, e senza che il Ministro delle finanze non indicasse i mezzi con i quali possa alla detta spesa sopperirsi.

Art. 8. Per tutto il mese di settembre 1868 il Ministro delle finanze proporrà un sistema d'imposte in doppia lettura. Quello di

una tassa unica, sia sopra i capitali, sia sopra il reddito, corredandolo di dati statistici. Quello di tasse molteplici, allargando la base e diminuendo l'*onere*, del pari corredandolo di dati statistici.

Art. 9. Le spese di percezione non dovranno oltrepassare il cinque per cento. L'uno e l'altro progetto dovranno comprendere una tassa sola, della quale una quota resterà al municipio: una alla provincia e l'altra all'erario: la percezione debbe farsi dall'agente erariale in controllo con quello municipale: ed il tributo sarà versato dal cassiere erariale per lo stato, a quelli municipale e provinciale, nella rispettiva proporzione — Il cinque per cento di spesa di percezione sarà ripartito in proporzione dello incasso fra i detti cassieri. Detto cinque per cento sarà per *due quinti* a carico del Tesoro, della Provincia e del Municipio, in proporzione — e *per tre quinti* a carico dei contribuenti.

Art. 10. Fra un mese da questa data, il Guardasigilli presenterà la riforma della procedura civile e della tariffa giudiziaria.

Art. 11. La tassa unica, o le molteplici dovranno raggiungere la cifra che sia necessaria allo Stato, al Municipio ed alla Provincia. La esazione sarà a controllo fra un agente del tesoro ed un agente comunale, i quali divideranno il premio del 5 per 100, in proporzione dell'incasso dovuto all'erario, al municipio ed alla provincia.

Art. 12. Le tasse molteplici, qualora fossero ritenute, non dovranno colpire il sale, l'olio, la carne ed il pane, ma sibbene gli altri generi non come questi necessarii alla vita ed all'igiene del popolo.

Art. 13. Il Governo del Re fra sei mesi promuoverà la rettificazione dei trattati di navigazione e di commercio con la Francia e con l'Austria, nel senso di stabilire la reciprocanza che con gli attuali trattati e convenzioni è manomessa a danno degl'interessi italiani.

Art. 14. Nessuna novella imposta od aggravio delle imposte esistenti sarà votata dal Parlamento prima che non sieno votate le leggi di ordinamento, e le altre tutte mentovate nei precedenti articoli e *prima che non sia decretata la cessazione del corso forzato*.

Art. 15. Non adempiendosi dal Ministero e nei termini di sopra stabiliti a quanto è prescritto con la presente, sarà provveduto per iniziativa parlamentare, senza divergere ad esaminare altro in preferenza di così urgenti bisogni della Nazione.

Napoli 14 febbraio 1868

Luigi Minervini Deputato

PER

LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZATO

proposta

del Deputato Luigi Minervini

CONSIDERAZIONI

Convinto come sono, non essere possibile di salvare il Paese dalla crisi finanziaria, in cui venne travolto, tranne che surrogando una tassa semplice (*a taluno di quelle incomportevoli*) e che sia poco costosa e da tutti in proporzione pagata, anderò a svolgere alla Camera le proposte da me all' uopo già fatte, e delle quali fu ammessa la lettura: e che ora in vario modo, e con limitati e non efficaci mezzi, taluno, senza almeno la cortesia di citarmi, viene, come di sua proposta, ponendo innanzi il progetto, e ciò nel mentre che di quei miei lavori ho dovuto fare una seconda edizione per lo favore con che il pubblico benevolmente li accolse.

Non ho creduto recarmi sino ad ora al Parlamento, convinto essere illusoria la discussione del bilancio 1868, dopo l'impegnato esercizio, e dopo avere la maggioranza, *contro il mio voto e quello di altri Onorevoli Colleghi*, delegata una Commissione a discuterlo coi Ministri, dovendosi la Camera affidare alla stessa senza potere discutere nei punti concordati fra essi (1).

Seguendo però la discussione e ponendo attenzione ai propositi dei Ministri, e massime a quelli del Ministro della Finanza, ho dovuto lavorare per proporre delle misure finanziarie, efficaci a porre il Paese in quell'ordine, dal quale essendosi tutte le amministrazioni allontanate, sono cadute in un caos, d'onde non possono, nè saprebbero più escire.

Le pubbliche rimostranze del Commercio, dell' Industria, della

(1) Noi votammo contra, non per poca fiducia negli onorevoli componenti la Commissione, ma perchè lo imporre le minoranze, alla deliberazione dell' intera Camera, ci parve incostituzionale, o quanto meno poco serio e poco prudente.

proprietà e di tutti i ceti della comunanza civile, contro il corso forzato, hanno richiamata la mia seria attenzione—e messomi al lavoro, ho creduto proporre, a tanto male, pronto ed efficace rimedio.

Laonde dirò poche considerazioni, dalle quali sono partito, e poscia dirò delle proposte che anderò a sommettere alla Camera.

E pubblicando questo mio, qualunque siasi lavoro, altro intendimento non mi ebbi, quello tranne d'invitare le Camere di Commercio e tutti i Municipi a liberamente giudicarne, e trovandolo come urgente, così anche attuabile, lo appoggiassero colla loro facoltà di petizione innanzi al Parlamento.

Nè questo solo, ma la pubblicazione, ha lo scopo altresì, di aspettare il giudizio degli uomini competenti e quello della stampa libera, ma indipendente: dichiarando di accogliere, con grato animo, la critica ragionata, imperocchè l'unico mio proposito fu quello di spendere tutto il mio buon volere, e quel poco di studii che io mi abbia, alla salvezza della Patria nostra.

Fuori ogni recriminazione, verrò brevemente ad esporre le mie idee.

La misura del corso forzato dei biglietti, dichiarata dallo *Scialoja* nelle sue opere, *la più grande immoralità del dispotismo*, e da lui innanzi alla Camera, *respinta*, come *una diceria di partiti avversi e di stranieri nemici*, fu pure indi a poco, *e con decreto dallo stesso Scialoja*, imposta al Paese!.. e *ad modum belli*, cioè da porsi in esecuzione nel dì seguente, arrecando in 24 ore la perdita del 20 per 100 sopra tutti i valori. Errore grandissimo e che non mai si commise in altri luoghi ed altri tempi, quando si credette una tale improvvida ed iniqua misura *dai despoti* adottare.

Da questi fatti, io desumo; la Banca esercitare sul Governo una pressione, la quale si estende anche là, dove la indipendenza non dovrebbe consentire che penetrasse.

Certa cosa è che la mancanza di numerario pei bisogni della guerra, *fatta circolare per colorire la elastica parola* NECESSITÀ, fu un pretesto, perocchè è noto che a quei bisogni, si adempisse coi mezzi che erano nel Tesoro dello Stato e prima dell'esiziale decreto sul corso forzato.

All'interesse della Banca, *e di coloro che con essa sono vincolati*, fu sacrificato l'interesse della Nazione. È per me doloroso il dirlo, ma è una verità che il Paese deve sapere.

La Banca Sarda, cui piace farsi chiamare Banca Nazionale, da gran tempo tentò il monopolio della unicità in tutt'i modi, *diretti ed obbliqui*, ed i Ministri di finanza vi si prestarono, in onta della scienza—in onta della trista pruova che ne esperimentarono la Francia e l'Inghilterra (quella rimanendovi *irretita*: questa cer-

cando tutti i mezzi per *liberarsene*)—e ad onta dei reclami del commercio e di tutti gli altri istituti di credito italiani.

Di ciò la guerra fatta ai Banchi di Napoli e Sicilia, alla Banca Toscana ed agl' Istituti Lombardi.

Di qui la legge sulla unificazione delle Banche nell'unica privilegiata; ma la coscienza del Paese e del Parlamento, mandando a vuoto la proposta ministeriale, non isgomentò gli uomini della Banca. Ed ecco la proposta d' infeudare alla Banca la esazione dei tributi; ma male accolta la proposta stessa, non per questo quella ristavasi dalle sue mene di costituirsi al disopra del Governo e della Nazione, imperocchè inorgoglita dalle speranze di fare l'*Italia della Banca*, aveva contro gli statuti, emesso in carta per un valore, quasi *cinque* volte maggiore di quello che il suo capitale, i suoi statuti, la legge e la bilancia del credito, consentissero.

Il Governo, lungi dall' infrenare cotesta emissione a vuoto, lasciò fare non solo, ma gli uomini della Banca a danno di tutti gl' istituti di credito, furono dal Governo in tutte le grandi operazioni *esclusivamente* adoperati—d' onde la emissione della carta prese tali proporzioni, che il credito della Banca era in pericolo per l' abuso del credito istesso. Ed i Ministri di finanza, con assai impolitica facilezza, della carta della Banca fecero illegalmente uso per coprire le magagne delle Amministrazioni, e gli errori finanziarii commessi—di tal che lo Scialoja trovò così impigliato tenebroso rapporto fra la Banca ed il Governo, che per panico di una catastrofe, io credo, sagrificasse la scienza, e facesse della Banca un male necessario: se ne impaurò, e volle salvando la Banca, coprire le amministrazioni precedenti non dirò dalle colpe, ma ben certamente, dagli errori commessi.

La Banca non poteva più sostenersi per lo abuso della emissione — vide altro rimedio non esserci che di ottenere al suo biglietto il corso forzato—e profittandosi delle urgenze della guerra, e di poteri eccezionali, il primo maggio 1866 segnò l' epoca della momentanea salvezza della Banca e della rovina del Paese.

Nè questo trionfo del momento, bastava alle condizioni in che erasi messa la Banca—dovevasi anche, esonerarla da quelle misure, le quali sono troppo note, perchè si potesse supporre ignoranza in chi doveva adottarle e le pretermise.

Non si provvide agli spezzati del biglietto:—cioè al biglietto da *20 centesimi—della mezza lira* e della *lira*—non a distribuire il bronzo in modo da salvare i cittadini dall'usura negl' imprescindibili bisogni della giornaliera consumazione—non si limitò, nelle proporzioni ragionevoli, la emissione della carta a corso forzato, mentre si dette alla carta degl' altri istituti il corso forzoso, ma li-

mitato nella sfera del rispettivo credito locale, e si ordinò *la conversione* delle loro carte in biglietti della Banca, e *per converso* si concesse al biglietto della Banca la non *convertibilità*; ciò valeva sostituire la emissione della Banca a quella degli altri istituti: i quali sarebbero stati indirettamente assorbiti e pregiudicati nel loro credito, se non avessero, con accorgimento, limitata la loro emissione, come bene ed accortamente sappiamo, facesse il Banco di Napoli.

Non si voglia, con quanto di sopra dicemmo, credere fosse in noi il pensiero di fare menoma onta alla Banca, ed ai ragguardevoli uomini che la rappresentano e la diriggono—noi abbiamo voluto considerare la Banca nei rapporti col Governo, e siamo convinti essere i rapporti con gl' istituti di credito, e massime con la Banca utili—ma se i rapporti si mutassero in dipendenza del Governo, l'usura, il monopolio, sarebbero una conseguenza perniciosissima, e della quale il paese già risente l'onta e i danni. Lo stesso è avvenuto dall'errore d' infeudare politicamente la Nazione alla Francia Imperiale: e si vede ridotta l' Italia a soffrire l' intervento francese nuovamente in Roma da mascherato, ora palese: ridotta a soffrire la gioventù Italiana generosa abbandonata dal Governo, e i Francesi che con prevalenza di numero e di mezzi, l' assale e l' uccide: ridotta a udire minacciata ed ingiuriata dalla tribuna Francese la corona del Re eletto dal suffragio Italiano. Non ci rimane, se vogliamo essere Italiani, che prestamente scuotere il giogo della Francia, ed impedire il giogo della Banca, che cercasi stabilire di dritto, dopo che si è tentato per ogni verso di modi di stabilirlo di fatto, sia per errore, sia per peculiare interesse.

Nè corso forzato, nè privilegio — rapporti con la Banca e con tutti gli altri istituti di credito — indipendenza della nazione e all'estero e nello interno—questo devesi con ogni assiduità di cure rifermare.

Dunque il corso forzato vuolsi recidere—è una pianta parassita, la quale farebbe la rovina del paese—e se la coscienza pubblica si è sollevata contro cotesta misura, e vuole che cessasse, non potrebbe il Governo, agire in opposizione dell' opinione pubblica e degl' interessi della Nazione—e noi rappresentanti del popolo, dobbiamo provvedere con coraggio e prestamente.

La Banca prestava 250 milioni in carta ed intanto riceveva la illimitata facoltà di coniare quanta carta volesse! E già ne *emise in vuoto, ben circa 800 milioni!*

E tutto questo, mentre la produzione ed il movimento sono

impediti da tasse gravose, mal distribuite, fiscalmente ed a capriccio imposte, e quando la navigazione ed il commercio pei trattati colla Francia e coll'Austria, hanno distrutto lo sviluppo dei capitali attivi della Nazione, e conceduto monopolio ai soli capitali passivi — e quando la *importazione* supera quasi di due terzi la *esportazione* pel ribasso delle tariffe—per i vantaggi conceduti allo straniero senza reciprocanza—e per essersi, con improvvide leggi arrestata, impedita ed oppressi—la produzione—la circolazione—il commercio.

Lo sconto del 10 sul bronzo—del 14 al 15 sull'oro—e del 13 al 14 sull'argento, depongono assai chiaramente a che avessero ridotto il paese gli uomini che lo infeudarono alla Banca.

La Banca però, avendo coniata carta in tanta copia, da rimanerne essa stessa affogata, ricorre nuovamente a volere il servizio di Tesoreria, perchè così, dando e ricevendo *carta* per *moneta*, potesse collocare la emissione esagerata ed in vuoto fatta, e potesse fare i suoi utili—e scomparsa la specie metallica, della quale avrebbe ella solo il monopolio, in breve dei suoi biglietti si verificherebbe quello che in Francia fu degli assegnati, che addiverrebbero *un non valore* nelle mani dei possessori ed un *guadagno* solo per gli uomini della Banca, i quali potrebbero scomparire in dato tempo, o a dir meglio, potrebbero cessare di essere al caso di pagare la *immensa carta*, messa in circolazione, contro ogni prudenza economico-commerciale —La fiducia di una carta bancaria è nella inversa della quantità che un istituto ne emette — la scienza lo dice—lo sconto attuale lo prova.

Per queste ragioni, le quali, a chi intende, non è mestiere sviluppare, ò stimato e stimo mio dovere, come cittadino e come Deputato, di fare appello ai Municipi, alle Camere di Commercio, ed ai Cittadini tutti, perchè a qualunque sacrifizio, la misura del corso forzato cessi e prestamente; imperocchè se dovesse durare ancora, la rovina della Nazione sarebbe irreparabile.

E tanto più urgente stimo dovesse darsi opera innanzi tutto, ad un rimedio efficace, in quanto che lo *Scialoja* prometteva nel *1868* far cessare il corso forzato—l'attuale Ministro *non ne parla*—e già per mezzo degli organi della stampa, ne vorrebbe fare esagerare la difficoltà ed il pericolo—ed intanto ripresenta la legge d'infeudare alla Banca il Tesoro, sotto la larva della economia; con la quale legge la coniazione della carta rimarrebbe come permanente prerogativa della Banca: ossia sarebbe il modo di non far cessare mai il corso forzato cioè *la crescente usura dello sconto a dan*

no di tutto il paese, e ad utile solo di chi ha il monopolio della moneta effettiva—senza parlare del turbamento generale nella riscossione dei tributi, e dei danni ai contabili tutti.

Ed aggiungasi che mentre di cotesta piaga si dilarga l'ampiezza e la profondità, si pretendono nuove incomportevoli e condannate imposte e le precedenti *immoralmente* ed *inconsultamente*, rincarare, mentre nel Discorso della Corona, il Ministero Ricasoli le condannava e faceva promettere dal Re di doversi modificare, mitigare, semplificare!...

Prima di esporre la mia proposta vorrò dare il calcolo di quello che il corso forzato costi al Paese.

Supposto che ogni cittadino, in media, spendesse una lira al giorno—venticinque milioni di cittadini pagherebbero per ogni giorno, di sconto dalla carta in bronzo, in ragione dell'8 per 100 (1) due milioni al giorno—e nell'anno, (composto di 365 giorni), pagherebbero 730 milioni — ed ogni cittadino pagherebbe in un'anno, per solo sconto, 26 lire ed 80 cent.!...

Qualunque sagrifizio dovesse costare, conviene, ripeto, che a tanto male si desse pronto ed efficace rimedio.

Mi rivolgo alla *destra*, alla *sinistra*, alla *Camera* tutta, al *Senato* ed ai *Ministri*, ed altamente dichiaro che se non si ha il coraggio di ricorrere a mezzi efficaci per uscire dalla situazione, e per liberarsi dalla infeudazione alla tirannia del capitale, la Patria avrà ragione di porre tutti in *istato d'accusa*.

Senza più, sottopongo ai miei concittadini e segnatamente ai carissimi miei Elettori tutti, la seguente proposta, che anderò a sommettere alla sapienza della Camera.

PROPOSTA

Art. 1. Sopra tutte le spese dello stato, racchiuse nel bilancio passivo, sarà fatta una ritenuta del cinque per cento, sino a novello provvedimento, *esclusi da tale ritenuta gli stipendii e le pensioni*.

Art. 2. Tutte le imposte saranno aumentate del due per cento sino a novello provvedimento.

Art. 3. Il riscatto militare, nei casi ammessi dalla legge, sarà sino a nuova disposizione del Parlamento, tassato nella cifra di lire 2200,

(1) Ora in Napoli si paga il 10 per 100!...

Art. 4. È imposto un imprestito forzoso di lire 400 milioni—effettivi—dei quali—250 serviranno a far cessare il corso forzoso restituendo alla Banca Nazionale i 250 milioni in carta, emessi per lo stato, annullandosi detta carta nell'atto della restituzione — Cinquanta milioni saranno destinati per coniarsi trenta milioni di moneta di argento e venti di moneta di oro. Codesti 50 milioni, sotto la vigilanza di una commissione, composta da tre senatori e da tre deputati, estratti a sorte, sarà destinata a promuovere lavori ed opere pubbliche ed a incoraggiare le industrie. Ed a ciò sarà provveduto per legge in ogni singolo caso. Gli altri 100 milioni saranno destinati a coprire il disavvanzo dell'esercizio 1868.

Art. 5. Sarà aperta per quaranta giorni ed esclusivamente ai cittadini Italiani, la sottoscrizione volontaria per il detto prestito forzoso.

Art. 6. Dopo i quaranta giorni, e per altri venti giorni da questo primo termine, rimane aperta la sottoscrizione indistintamente a' nazionali ed agli esteri.

Art. 7. Il danaro raccolto dal Consorzio Nazionale sarà versato al Tesoro, come parte di questo prestito.

Art. 8. La somma, sottoscritta volontariamente e quella del Consorzio Nazionale saranno detratte da quella dei 400 milioni, e il residuo sarà imposto per contingente con le norme e con le condizioni e clausole dell'altro prestito forzoso.

Art. 9. Ai prestatori, tanto volontarii nazionali ed esteri, al Consorzio Nazionale ed a coloro che dovranno sottostare al prestito forzoso, saranno consegnate tante cartelle fondiarie ipotecate e privilegiate sopra i beni tutti devoluti al demanio, calcolate all'ottanta di versamento effettivo sul cento nominale e con l'interesse cinque per cento, pagabile a semestre al finire di gennaio, e al finire di dicembre di ciascun anno.

Le cartelle di questo prestito e gl'interessi saranno insequestrabili, ed esenti da tassa di registro di bollo e da altre imposte.

Art. 10. I versamenti saranno fatti in due rate con l'intervallo di due mesi: al primo versamento (che può essere della metà o del terzo della cifra dovuta) si avrà un titolo provvisorio, e al versamento compitore della cifra stessa, saranno ritirati i titoli provvisorii, e date le cartelle sopradette.

Art. 11. Codesto prestito privilegiato ipotecario, sarà estinto in dieci o quindici anni, e saranno sorteggiate le serie del prestito, incominciando dalle minori, e fino alla concorrenza dell'introito, derivante dai beni demaniali. È fatta pure facoltà di potere dei detti beni eseguirsi in ogni anno, delle lotterie.

Art. 12. Saranno preferiti nell'acquisto dei detti beni, sia a trattative private (nel caso previsto dalla legge), sia all'asta pubblica, i possessori delle cartelle, che avessero domicilio nei luoghi, dove sono situati i detti beni demaniali.

Art. 13. I municipii, le provincie, gl'istituti di credito sono facultati a potere sottoscrivere volontariamente al suddetto prestito e godranno le istesse condizioni degli altri cittadini od esteri che sieno.

Art. 14. Se il sottoscrittore volontario segnasse per una somma inferiore a quella che sarebbe il suo contingente nel prestito forzoso, dovrà versare la differenza come prestito forzoso.

Art. 15. I prestatori sieno volontarii, sieno forzosi potranno versare le loro quote, in biglietti di Banca — in certificati della rendita consolidata cinque per cento, valutati al prezzo di Borsa nel dì precedente al versamento con un abbono, *in tale caso*, di un dieci per cento a loro favore — Coloro che versassero la loro quota in oro, avranno l'abbono del dodici per cento: se la versassero in argento, avranno l'abbono del dieci per cento.

Art. 16. L'ammontare della sottoscrizione volontaria diminuirà il contingente del municipio e della provincia, dove i soscrittori domiciliano e dovrebbero pagare il prestito forzoso.

Art. 17. La sottoscrizione volontaria degli esteri e la cifra versata dal Consorzio Nazionale saranno detratte dalla cifra totale del prestito, e quello che rimane verrà ripartito per contingente generale.

Art. 18. Appena saranno versate le prime rate di questo prestito, e sarà raggiunto l'incasso per la cifra del milione, sarà l'introito pagato alla Banca Nazionale, e così di seguito l'introito sarà *progressivamente* versato per saldare il debito dello stato verso la stessa ed in biglietti, che verranno nell'atto del versamento *annullati*.

Art. 19. Resta incaricato lo stesso Ministro a provvedere che il corso forzato cessi al più tardi col 1.° gennaio 1869, dovendosi per tale epoca liberare tutte le riserbe metalliche sequestrate presso gl'istituti di credito, e darà i provvedimenti per il ritiro della carta emessa pel detto corso forzoso dalla Banca; e di far constatare dal Censore lo stato di tutti gl'istituti di credito, compresa la detta Banca, a tutto il finire di novembre 1868 al più tardi, e liquidare se le emissioni sieno conformi agli statuti rispettivi ed alla legge.

Art. 20. Dal momento della pubblicazione della presente legge, la Banca e gli altri istituti di credito non potranno fare altra

emissione, sino alla verificazione, prevista nell'articolo precedente— E se dalla verificazione risultasse che avessero in circolazione biglietti, al di là di quello loro consentito, sarà provveduto perchè venissero ridotti nei limiti degli statuti rispettivi.

Art. 21. Una commissione, estratta a sorte e composta di tre senatori e di tre deputati, vigilerà tutte le dette operazioni, che il Ministero compirà e che dovrà comunicare alla Commissione, la quale ne darà ragguaglio al Parlamento, per mezzo dei rispettivi membri dell' uno e dell' altro ramo.

Art. 22. Il Ministro delle finanze è autorizzato a formulare un regolamento per la pronta esecuzione della presente legge, ma da sottoporsi all' approvazione del Parlamento.

Napoli 14 febbraio 1868

Luigi Minervini Deputato

Proposta di legge
presentata nella tornata
del 11. Marzo 1868. dalla
Onorevole Signor Deputato
Minervini

Ammessa alla lettura
dagli Uffici 2° 4° 6°

e respinta dagli Uffici 1°, 3°, 7°
e 9°